

**DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**REGOLAMENTO RECANTE CRITERI INDICATIVI PER AGEVOLARE LA DEMOSTRAZIONE
DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA QUALIFICA DEI RESIDUI DI PRODUZIONE
COME SOTOPRODOTTI E NON COME RIFIUTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 184-BIS,
COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e, in particolare l'articolo 5;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante «*Norme in materia ambientale*» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 184-bis, che individua le condizioni da soddisfare per escludere dal regime dei rifiuti sostanze e oggetti derivanti da processi di produzione il cui scopo primario non è la produzione di detti sostanze e oggetti e che, sulla base di tali condizioni, prevede l'adozione, con uno o più regolamenti, di misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

VISTO l'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ed in particolare le lettere c) e f) che escludono dal campo di applicazione della disciplina quadro in materia dei rifiuti, rispettivamente: il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato; le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) del medesimo articolo, nonché sfalci e potature e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

CONSIDERATO che il regime dei sottoprodotti contribuisce alla dissociazione della crescita economica dalla produzione di rifiuti in quanto favorisce l'innovazione tecnologica per il riutilizzo di residui di produzione nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo, limita la produzione di rifiuti e riduce il consumo di materie prime vergini;

CONSIDERATO che l'utilizzo dei sottoprodotti non può prescindere da un quadro normativo ed amministrativo di riferimento certo, con particolare riferimento alle modalità con le quali il produttore e l'utilizzatore possono dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 184 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152;

RITENUTO di stabilire, ai sensi dell'articolo 184 bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, i criteri qualitativi o quantitativi affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotto e non rifiuti alla luce delle condizioni generali individuate al comma 1, del medesimo articolo 184 bis;

RITENUTO, pertanto, opportuno precisare, a titolo non esaustivo, anche le modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui al citato articolo 184 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

RITENUTO opportuno introdurre, in via di prima applicazione, nell'ottica di una progressiva disciplina di altri residui di produzione, gli specifici criteri di riferimento tecnici e normativi atti a qualificare come sottoprodotto le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia elettrica;

CONSIDERATO che, nella legislazione nazionale attualmente vigente le norme che disciplinano l'impiego delle biomasse come prodotto combustibile sono costituite dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dall'articolo 2 bis del decreto legge n.171/2008;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del ...;

VISTA la notifica di cui alla direttiva n.98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche;

VISTO il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n.400 del 1988, con nota del/..... prot. n.....

ADOTTA
il seguente decreto:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità e principi

1. Il presente decreto precisa, a titolo non esaustivo, le modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotto di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e rispettano specifici criteri di qualità e di quantità.
2. I requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti devono essere valutati e accertati alla luce del complesso delle circostanze e devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nel medesimo o in un successivo ciclo di produzione.
3. L'onere della prova che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto, può essere assolto, ai sensi dell'articolo 184 bis, comma 1, del decreto legislativo n.152 del 2006, anche con modalità differenti da quelle precise nel presente decreto. Può essere inoltre assolto anche con riferimento a sostanze ed oggetti che soddisfano criteri di qualità e di quantità diversi da quelli precisati con il presente decreto, fermo restando l'obbligo di rispettare comunque i requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore.
4. Fatte salve le disposizioni di carattere generale di cui al presente decreto ed il rispetto dei requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore, per specifiche categorie di residui produttivi sono indicate in allegato, in modo non esaustivo, le norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonché le operazioni e le attività che possono costituire normali pratiche industriali alle condizioni previste dall'articolo 6, commi 2 e 3.
5. In via di prima applicazione, l'allegato 1 al presente decreto contiene i criteri di riferimento tecnici e normativi indicati al comma 4, con riferimento al settore delle biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia elettrica.
6. All'inserimento, alla modifica o all'integrazione degli allegati si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 2

Definizioni

1. Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria vigenti, ai fini per gli effetti del presente decreto si intende per:

- a) prodotto: ogni materiale ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione;
- b) residuo di produzione: ogni materiale o sostanza che deriva da un processo di produzione e che può costituire un rifiuto o un sottoprodotto;
- c) sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. In particolare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - 1) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - 2) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - 3) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - 4) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
- d) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- e) "residuo-rifiuto": residuo che non soddisfa anche solo una delle condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- f) sostanza agricola, naturale, non pericolosa: materiali e sostanze organiche che derivano da lavorazioni fisiche o meccaniche svolte da imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e che non risultano contaminate da sostanze pericolose. Tali sostanze e materiali sono esclusi dal campo di applicazione della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ai sensi dell'articolo 185 del decreto medesimo ed alle condizioni ivi previste.

Condizioni generali

1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i residui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) sono sottoprodotti e non rifiuti se è dimostrato che il ciclo produttivo è appositamente organizzato al fine di assicurare che saranno con certezza impiegati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.
2. Ai fini di cui al comma 1, il detentore dei residui deve provare che la propria intenzione non è quella di disfarsi degli stessi, bensì di procedere al loro utilizzo in condizioni idonee a consentirne la qualifica di sottoprodotto e nel rispetto delle norme di settore. Il detentore ha, quindi, l'onere di provare che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto deve essere originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - b) è certo l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - c) la sostanza o l'oggetto deve essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
3. Negli articoli seguenti sono disciplinate, a titolo indicativo e non tassativo, le modalità con le quali è possibile dimostrare che sono soddisfatte le singole condizioni di cui al presente articolo.

Articolo 4

Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
 - a) le sostanze e gli oggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
 - b) i residui di produzione per i quali non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 184 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 o per i quali è accertato che non sono stati utilizzati nel rispetto delle suddette condizioni.
2. Restano in ogni caso esclusi dal regime dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 185, comma 1, lettere c) ed f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal campo di applicazione del presente decreto:
 - a) il riutilizzo del suolo non contaminato o altro materiale allo stato naturale, a fini di costruzione, nello stesso sito dove è stato scavato;

b) l'utilizzo in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, di sfalci e potature, e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. In caso di destinazione alla produzione di energia mediante combustione, tali materiali sono comunque soggetti al regime dei rifiuti se non sono previsti nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o in altra norma che ne disciplini espressamente l'impiego come prodotto combustibile.

3. Sono in ogni caso rifiuti le sostanze ed i materiali di cui il detentore si sia disfatto o abbia l'obbligo di disfarsi, in considerazione della natura degli stessi o di specifiche previsioni, normative o regolamentari, che lo impongono.

4. Restano ferme le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le norme in materia di terre e rocce da scavo.

Articolo 5

Certezza dell'utilizzo

1. Fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di fatto, da valutare caso per caso, la certezza dell'utilizzo di un residuo nel medesimo ciclo di produzione dal quale è originato è dimostrata dalle stesse modalità organizzative del ciclo di produzione, con particolare riferimento alla congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui ottenuti nell'ambito del ciclo produttivo e l'utilizzo previsto per gli stessi.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso di impiego del sottoprodotto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, la certezza dell'utilizzo può essere desunta dall'analisi della documentazione relativa all'impianto di destinazione ed alle attività dalle quali originano i materiali impiegati.

3. La certezza dell'utilizzo di un residuo in un successivo ciclo di produzione diverso da quello dal quale è originato presuppone che l'attività o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuabile già al momento della produzione dello stesso. Fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di fatto, da valutare caso per caso, costituisce un elemento di prova ai fini della dimostrazione della certezza dell'utilizzo l'esistenza di uno o più rapporti contrattuali tra il produttore del materiale e l'utilizzatore o gli utilizzatori, in cui siano evidenziati oggetto della fornitura, durata del rapporto e modalità di consegna e da cui si evinca che il conferimento del residuo avvenga a condizioni vantaggiose per il produttore.

4. Ai fini di cui al presente articolo, il detentore conserva e mette a disposizione dell'Autorità che lo richieda copia della documentazione relativa al processo produttivo, dei contratti eventualmente stipulati, delle fatture e dei documenti che attestano il trasporto e l'avvenuto conferimento dei residui, nonché della documentazione di cui all'articolo 7.

Articolo 6

Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale

1. Ai sensi dell'articolo 184 bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al fine di qualificare un residuo come sottoprodotto deve essere dimostrato che il materiale o la sostanza sono impiegati direttamente senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale.
2. Non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente ed a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo, secondo quanto disposto al comma 3.
3. Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.
4. Negli allegati al presente decreto sono elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per specifiche categorie e tipologie di residui di produzione, operazioni ed attività che, alle condizioni previste dai commi 2 e 3, possono essere considerate come rientranti nella normale pratica industriale.

Articolo 7

Requisiti di impiego e di qualità ambientale

1. Il detentore del residuo deve dimostrare che la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Al fine di consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformità dello stesso con il processo di destinazione, il produttore, prima dell'utilizzo, predisponde, per ciascuna categoria di materiale o sostanza, una scheda tecnica in base al modello di cui all'Allegato 2. La scheda tecnica è conservata, anche su supporto elettronico, presso l'impianto di produzione e di destinazione per i tre anni successivi all'impiego del residuo. In caso di modifiche del processo di produzione del residuo tali da comportare variazioni delle informazioni rese oggetto della relativa scheda tecnica, il produttore provvede all'emissione di una nuova scheda tecnica.
3. In caso di cessione del residuo per l'utilizzo in altro ciclo produttivo, il produttore accompagna la cessione con una dichiarazione di conformità

redatta e sottoscritta in base al modello di cui all'Allegato 3. La dichiarazione di conformità conserva la sua efficacia per un anno dalla data di rilascio della stessa. Nel caso di modifiche sostanziali al processo produttivo o allo scadere del periodo di validità della dichiarazione di conformità il produttore procede all'emissione di una nuova dichiarazione.

4. Il produttore conserva presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche su supporto elettronico, una copia della dichiarazione di conformità per tre anni dalla data del rilascio della stessa, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

TITOLO II

GESTIONE DEI RESIDUI PRODUTTIVI

Articolo 8

Deposito e movimentazione presso l'impianto di produzione

1. Nelle fasi che ne precedono l'utilizzo, il residuo è depositato e movimentato nel rispetto delle norme tecniche e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la contaminazione di aria, acqua, suolo ed in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.

2. Ai fini del comma 1, il deposito e la movimentazione del residuo devono avvenire con le seguenti modalità generali:

- a) l'area di deposito deve essere chiaramente individuata, controllata e, laddove necessario in base alle caratteristiche del residuo, dotata di idonea pavimentazione e di copertura adeguata alla tipologia del residuo;
- b) lo stoccaggio del sottoprodotto deve essere distinto e separato dal deposito di rifiuti, di prodotti e di residui con differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinati a diversi utilizzi;
- c) deve essere consentito in ogni momento il controllo delle quantità e delle tipologie di sottoprodotti in deposito;
- d) devono essere adottate tutte le misure e le cautele necessarie ad impedire emissioni sul terreno, in aria e nelle acque, o l'insorgenza di qualsiasi problematica di ordine ambientale o sanitario;
- e) i tempi del deposito e di utilizzo del sottoprodotto, nel medesimo o in un successivo ciclo di produzione, non possono superare complessivamente il termine di un anno dalla produzione del residuo medesimo.

3. Il deposito dei residui per i quali siano emesse dichiarazioni di conformità in ottemperanza alle disposizioni del presente decreto può essere effettuato presso un ciclo successivo e diverso da quello di produzione anche accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti di produzione,

purché abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti ambientali che ne garantiscono l'utilizzo ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 9

Trasporto all'impianto di utilizzo

1. Il residuo è conferito dal produttore direttamente all'impianto di utilizzo, anche tramite soggetti che esercitano attività di trasporto.
2. Il trasporto deve essere effettuato secondo le regole di buona pratica, ovvero seguendo specifiche norme tecniche se disponibili e senza depositi intermedi. In particolare, durante il trasporto:
 - a) devono essere evitati spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo;
 - b) devono essere evitati fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive;
 - c) è necessario prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.
3. Nel caso di cessione del residuo, la movimentazione deve essere effettuata esclusivamente nel luogo di consegna indicato nel contratto o concordato tra il produttore e l'utilizzatore. Il deposito e la movimentazione avvengono comunque nel rispetto delle eventuali norme tecniche vigenti e delle regole di buona pratica.
4. I contenitori destinati al trasporto del residuo non possono essere utilizzati per il deposito ed il trasporto contemporaneo di rifiuti o di altri oggetti o sostanze. I contenitori devono essere sottoposti ad operazioni di pulizia, laddove siano stati precedentemente utilizzati per il trasporto di altri oggetti o sostanze, compresi i rifiuti, che possono alterare le proprietà chimico-fisiche del residuo o comunque pregiudicarne il successivo impiego.
5. Durante le fasi di trasporto del residuo, lo stesso è accompagnato dai documenti di trasporto previsti dalla normativa vigente che sono conservati, anche su supporto elettronico, per tre anni dalla data in cui ha avuto inizio il trasporto.
6. In caso di utilizzo del residuo da parte dello stesso produttore, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano qualora il trasporto del residuo sia svolto esclusivamente all'interno di aree private nella disponibilità del produttore medesimo.
7. Successivamente all'avvenuta consegna del residuo presso l'impianto di utilizzo, il residuo è depositato e movimentato esclusivamente nell'impianto di utilizzo e nelle aree pertinenziali dello stesso per il tempo strettamente necessario a consentirne il riutilizzo, fatto salvo, comunque, quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera e).
8. La responsabilità del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del residuo è limitata alle fasi precedenti alla consegna all'impianto di utilizzo.

In caso di utilizzo del residuo da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la responsabilità per la gestione del residuo nell'impianto di utilizzo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Controlli e ispezioni

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità competenti effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 11

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto ed i successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 6 sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ed ai sensi della direttiva n.98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO 1**Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia elettrica**

Sezione 1
Biomasse residuali destinate all'impiego
in impianti energetici di produzione di biogas

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attività
<p>1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. Ce 1069/2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011); - carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali; - prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali; - sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte; - sangue che non presenta alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; - tessuto adiposo di animali che non presenta alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; 	<p>Reg. Ce 1069/2009 e normativa di attuazione</p>	<p>lavaggio, essicatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione</p>
<ul style="list-style-type: none"> - sottoprodotti di animali acquatici; • classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011) - stallatico (escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato, ecc.); 	<p>Reg. Ce 1069/2009 e normativa di attuazione</p>	<p>lavaggio, essicatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all'articolo 27, primo comma, lettera c); - da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o - da macelli diversi da quelli disciplinati dall'articolo 8 (lettera e); - Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale
2. Sottoprodotti provenienti da fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione e sedimentazione del liquido	Reg. Ce 1069/2009 e normativa di attuazione	<ul style="list-style-type: none"> • effluenti zootecnici;
• paglia;		<ul style="list-style-type: none"> • paglia; • puli; • stocchi; • fieni e trucioli da letteira. • residui di campo delle aziende agricole; • sottoprodotti derivati dalla lavorazione del bosco; • sottoprodotti derivati dalla gestione del prodotto forestali; • sottoprodotti derivati dall'espianto; • sottoprodotti derivati dalla lavorazione agroforeste; • potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.

<ul style="list-style-type: none"> • sottoprodotto della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.); • sottoprodotto della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.); • sottoprodotto della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlände; melasso; polpe di betola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc.); • sottoprodotto derivati dalla lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc.); • sottoprodotto della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, ecc.); • sottoprodotto della lavorazione di frutti e semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.); • pannello di spremitura di alga; • sottoprodotto dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria (sfritti di pasta, biscotti, altri prodotti da forno, ecc.); • sottoprodotto della torrefazione del caffè; • sottoprodotto della lavorazione della birra;
<p>4. Sottoprodotti provenienti da attività industriali</p> <ul style="list-style-type: none"> • sottoprodotto della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti.

Sezione 2**Biomasse residuali destinate all'impiego nella produzione di energia
mediante combustione****Parte A
Categorie generali**

1. La presente sezione individua nelle seguenti tabelle le biomasse residuali che, ove risultino rispettati requisiti e le condizioni previsti in relazione ai sottoprodotto dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e dal presente decreto, nonché i requisiti e le condizioni previsti dalla parte quinta dello stesso decreto legislativo n. 152/2006 ed in particolare dal relativo allegato X o da altra norma che ne disciplini espressamente l'impiego come prodotto combustibile, possono essere qualificate come sottoprodotto nella produzione di energia mediante combustione. Sono fatti salvi gli ulteriori limiti e divieti all'utilizzo dei combustibili che possono essere previsti dall'autorizzazione che interessa l'impianto di combustione o, nei casi ammessi dalla legge, dalle normative e dai piani regionali.
2. Le operazioni e attività individuate nella terza colonna delle tabelle possono costituire normali pratiche industriali alle condizioni previste dall'articolo 6, comma 4. Non sono in tutti i casi ammesse operazioni e attività diverse da quelle previste, per la pertinente biomassa, dall'allegato X, parte II, sezione 4, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 o da altra norma che ne disciplini espressamente l'impiego come combustibile.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni e attività
Materiale vegetale prodotto da interventi selviculturali, da manutenzione forestale e da potatura.	Allegato X, parte II, sezione 4, lettera c), alla parte quinta del Dlgs n. 152/2006.	Trattamenti fisici, quali: tritazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione.
Residuo	Norme di riferimento	Operazioni e attività
Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate.	Allegato X, parte II, sezione 4, lettera b), alla parte quinta del Dlgs n. 152/2006.	Trattamenti fisici, quali: tritazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni e attività
Materiale vegetale prodotto da trattamenti fisici, quali:	Allegato X, parte II, sezione 4, lettera d), alla parte quinta del Dlgs n. 152/2006.	<p>Materiale vegetale prodotto da trattamenti fisici.</p> <p>Allegato X, parte II, sezione 4, lettera e), alla parte quinta del Dlgs n. 152/2006.</p> <p>Per vinacce e loro componenti, come componevano, come bucce, viancelli e raspi, si applica anche l'articolo 2 bis del decreto legge n. 171/2008.</p> <p>Per vinacce e loro chiafficazzione addensamento, essiccazione, filtrazione, centrifugazione, sminuzzatura, addensamento, essiccazione, filtrazione, tritazione, qualificati.</p> <p>Tritamenti fisici.</p>
Materiale vegetale prodotto da trattamenti meccanico, esclusivamente di legno	Allegato X, parte II, sezione 4, lettera e), alla parte quinta del Dlgs n. 152/2006.	<p>Materiale vegetale prodotto da trattamenti meccanico, esclusivamente di legno.</p> <p>Allegato X, parte II, sezione 4, lettera e), alla parte quinta del Dlgs n. 152/2006.</p> <p>Per vinacce e loro componevano, come bucce, viancelli e raspi, si applica anche l'articolo 2 bis del decreto legge n. 171/2008.</p> <p>Per vinacce e loro chiafficazzione addensamento, essiccazione, filtrazione, centrifugazione, sminuzzatura, addensamento, essiccazione, filtrazione, tritazione, qualificati.</p> <p>Tritamenti fisici.</p>

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni e attività
Sansa di oliva disolata	Allegato X, parte II, sezione 4, lettera f), alla parte quinta del Dlgs n. 152/2006.	Trattamenti fisici, qualità: Allegato X, parte II, sezione 4, lettera f), alla parte quinta del Dlgs n. 152/2006.
Pollina	Articolo 2 bis del decreto legge n. 171/2008. Regolamento UE n.592/2014	Trattamenti fisici, qualità: Articolo 2 bis del decreto legge n. 171/2008. Regolamento UE n.592/2014

Parte B**Tabella di corrispondenza tra l'allegato X, parte II, sezione 4,
alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006
e la tabella 1A dell'allegato I del decreto 6 luglio 2012**

1. La presente sezione 2, parte B, prevede una tabella di corrispondenza finalizzata a verificare se un materiale presente nell'elenco della tabella 1.A dell'allegato 1 del decreto 6 luglio 2012 (materiali soggetti ad incentivazione in caso di utilizzo in impianti a biomasse o biogas) sia altresì incluso nell'elenco della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 (elenco delle biomasse costituenti prodotti ad uso combustibile) o in altra norma che ne disciplini espressamente l'impiego come prodotto combustibile. Una biomassa residuale destinata alla combustione a fini energetici è suscettibile di qualificarsi come sottoprodotto se è presente nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 o in altra norma che ne disciplini espressamente l'impiego come prodotto combustibile e se è dimostrata la sussistenza di tutti i requisiti dei sottoprodotti prescritti dalla parte quarta dello stesso decreto legislativo n. 152/2006.

Materiali della tabella 1/A dell'allegato 1 del decreto 6 luglio 2012	Corrispondenza con l'elenco dei combustibili dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006
<p>1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Regolamento CE n. 1069/2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • classificati di Categoria 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011): <ul style="list-style-type: none"> - carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali; - prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali; - sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte; - sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; - tessuto adiposo di animali che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; - rifiuti da cucina e ristorazione; - sottoprodotti di animali acquatici; • classificati di Categoria 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011) <ul style="list-style-type: none"> - stallatico (escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato, ecc.); - tubo digerente e suo contenuto; - Farine di carne e d'ossa; - sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all'articolo 27, primo comma, lettera c); - da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o - da macelli diversi da quelli disciplinati dall'articolo 8, lettera e); • Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all'articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011) 	<p><i>Materiali non presenti nell'allegato X</i></p>
<p>2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale</p>	
effluenti zootechnici	

	<i>Pollina: presente nell'allegato X nei casi e nei limiti previsti dal decreto legge 171/2008 fatto salvo quanto previsto dal regolamento UE n. 592/2014</i> <i>Altri effluenti zootecnici: non presenti nell'allegato X</i>
paglia	<i>Materiale presente nell'allegato X</i>
pula	<i>Materiale presente nell'allegato X</i>
stocchi	<i>Materiale presente nell'allegato X</i>
fieni e trucioli da lettiera	<i>Materiali non presenti nell'allegato X</i>
residui di campo delle aziende agricole	<i>Materiali presenti nell'allegato X</i>
sottoprodotti derivati dall'espianto	<i>Materiali presenti nell'allegato X</i>
sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;	<i>Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio.</i>
sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;	<i>Materiali presenti nell'allegato X</i>
potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.	<i>Materiali presenti nell'allegato X</i>
3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali	
sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette, bacche fuori misura, ecc.);	<i>Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio.</i>

<p>sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione);</p>	<p><i>Sansa di oliva disoleata: presente nell'allegato X</i></p> <p><i>Altri sottoprodotti della trasformazione delle olive: presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: tritazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio.</i></p>
<p>sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, grapsi, ecc.);</p>	<p><i>Vinacce e loro componenti, come bucce, vinaccioli e raspi:</i></p> <p><i>presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: tritazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio.</i></p> <p><i>oppure</i></p> <p><i>presenti nell'allegato X, anche nella forma di vinacce esauste e loro componenti, nei casi e nei limiti previsti dal decreto legge 171/2008</i></p>
<p>sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.);</p>	<p><i>Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: tritazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio.</i></p>
<p>sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.);</p>	<p><i>Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: tritazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio.</i></p>
<p>sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essicate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc.);</p>	<p><i>Borlande e melasso: non presenti nell'allegato X</i></p> <p><i>Altri sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: tritazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio.</i></p>

sottoprodotti derivati dalla lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc.);	<i>Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio.</i>
sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, ecc.);	<i>Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio.</i>
sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.);	<i>Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio.</i>
pannello di spremitura di alga;	<i>Materiale presente nell'allegato X, se derivante da coltivazione, nei casi in cui è soggetto solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio.</i>
sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria (sfritti di pasta, biscotti, altri prodotti da forno, ecc.);	<i>Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio.</i> <i>Non sono in tutti i casi ammessi se contengono materiali non presenti nell'allegato X</i>
sottoprodotti della torrefazione del caffè;	<i>Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio.</i>



sottoprodotto della lavorazione della birra;	<i>Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio.</i>
4. Sottoprodotti provenienti da attività industriali <ul style="list-style-type: none">• sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti.	<i>Materiali presenti nell'allegato X limitatamente al legno vergine soggetto solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio.</i>



ALLEGATO 2**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Dichiarazione numero	_____
Anno	(aaaa)

Anagrafica del produttore*Denominazione sociale**CF/P.IVA**Indirizzo**Numeros civico**CAP**Comune**Provincia**Impianto di produzione**Indirizzo**Numeros civico**CAP**Comune**Provincia**Autorizzazione / Ente rilasciante**Data di rilascio**Classificazione del residuo che intende produrre e gestire**Descrizione dell'intero processo di produzione e
Data inizio processo produzione*


<i>materiale in uscita dal processo di produzione (prodotti, residui e rifiuti)</i>	
<i>singole fasi del processo di produzione nell'ambito del quale è prodotto il residuo e relative modalità di produzione</i>	
<i>indicazione del rapporto quantitativo tra la quantità del residuo e la quantità del materiale che rappresenta lo scopo principale del processo produttivo nell'ambito del quale è prodotto il residuo;</i>	
<i>modalità di raccolta, deposito e trasporto del residuo presso il produttore sin dal momento della sua produzione, con esatta indicazione dei rispettivi luoghi</i>	
<i>eventuali trattamenti di normale pratica industriale a cui il residuo sarà sottoposto da parte del produttore</i>	
<i>tipologia di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo;</i>	
<i>identificazione e descrizione degli eventuali ulteriori trattamenti di normale pratica industriale a cui il residuo sarà sottoposto da parte di soggetti diversi dal produttore, ivi incluso l'utilizzatore; [Nota: da valutare]</i>	
Informazioni aggiuntive: <i>(NOTA: compilazione facoltativa)</i> <hr/>	

Luogo e data (gg/mm/aaaa)

_____ , il _____ / _____ / _____

Firma del produttore

(per esteso e leggibile)



ALLEGATO 3

(Articolo 5)

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 6
DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL MARE E
DEL TERRITORIO, N. [•] DEL**

(Art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Dichiarazione numero	_____
Anno	(aaaa)

Anagrafica del produttore

(NOTA: compilare ciascuna casella correttamente)

Denominazione sociale	CF/P.IVA
-----------------------	----------

Indirizzo	Numero civico
-----------	---------------


CAP	Comune	Provincia
-----	--------	-----------

Impianto di produzione		
------------------------	--	--

Indirizzo	Numero civico
-----------	---------------

CAP	Comune	Provincia
-----	--------	-----------

Autorizzazione / Ente rilasciante	Data di rilascio
-----------------------------------	------------------



		Informazioni aggiuntive:
		nel caso di utilizzo da parte dello stesso produttore: dichiarazione che l'utilizzo del residuo per fini energetici nell'impianto di utilizzo rispetta tutte le norme di legge applicabili allo stesso, ivi incluse le disposizioni di legge richiamate
	/ / / / / SI	Il residuo è conforme alla scheda tecnica del (gg/m ² /aaa)
		utilizzo idonei ad utilizzare il residuo indicazione della tipologia di attività o impianti di
		Descrizione dello stato chimico-fisico del residuo
		Classificazione del residuo
		Esatta ed univoca denominazione del residuo

